VG 02 7-2/2015

TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo,

in ordine al piano del consumatore proposto da [redacted] in data 3-12-2015, osserva quanto segue.

Il signor [redacted] risulta avere una esposizione debitoria al 1-11-2015 pari ad € 83.570,19 con i seguenti creditori:

- € 20.300 residui con la [redacted] per contratto di finanziamento CQS n° 423579 del 24-6-2011 per € 34.800, che prevede una ritenuta sullo stipendio di € 290 mensili;
- € 20.230 residui con la [redacted] per contratto di finanziamento delega n° 423604 del 27-6-2011 per € 34.680 che prevede una trattenuta sullo stipendio di € 289 mensili;
- € 19.928,39 residui nei confronti di Equitalia (per tasse e altri oneri risalenti agli anni 2006-2013)che ha effettuato un pignoramento sullo stipendio, determinando conseguentemente la trattenuta mensile, nei limiti del decimo sullo stipendio percepito;
- € 21-311,80 residui nei confronti di [redacted], a fronte di un decreto ingiuntivo e di un pignoramento presso terzi che ha comportato la decurtazione di una cifra variabile sullo stipendio nei limiti stabiliti dal provvedimento del Giudice delle Esecuzioni presso il Tribunale di Firenze del 3-3-2015;
- € 724,57 con ENI per utenze non pagate;
- € 1075,43 nei confronti di [redacted] che avrebbe predisposto il ricorso per la nomina dell'OCC.

L'istante ha dichiarato:

- di lavorare a far data dal 1-1-2002 come dipendente della società Pubbliacqua spa;
- che il suo contratto è a tempo indeterminato con qualifica di impiegato di 3° livello;
- che non è proprietario di beni immobili né di beni mobili di nessun genere ad eccezione di un'autovettura acquistata al prezzo di € 50 che gli serve per recarsi al lavoro;

- che la sua retribuzione netta mensile è stata per il 2015 di circa € 1300;
- che sulla stessa retribuzione, a fronte delle cessioni volontarie e degli atti di pignoramento, vengono effettuate trattenute per complessivi € 760.00 mensili;
- che il proprio nucleo familiare è composto da sé solo
- che le spese mensili medie per far fronte ai suoi bisogni primari (affitto, alimentazione, gas, luce, acqua, tasse varie, manutenzione auto e generi vari di consumo…) ammontano a circa € 1000.

Il signor [redacted] a proposto di ristrutturare i propri debiti offrendo sull'importo complessivo dei debiti ammontante ad € 87.149,55 la somma di € 35.794,02 da pagarsi in dieci anni in rate mensili di € 298,28 ciascuna, da ripartire tra i vari creditori: i pagamenti avverranno mediante trattenuta sullo stipendio.

Ha previsto di pagare:

- integralmente: il compenso dell'OCC, le imposte dirette via via maturate, mediante trattenuta alla fonte sullo stipendio, il credito vantato da Equitalia e il credito verso la ENI, che gli consentirebbe di ottenere la riattivazione della fornitura di gas;
- nella misura del 18%: i crediti vantati dalla [redacted] e dalla signora [redacted]
- nella misura del 40% il credito vantato dall'avv.to [redacted]

Egli ha, altresì, predisposto un preciso cronoprogramma.

L'art 9 comma 3 bis della legge 3/2012 statuisce in primis che " alla proposta di piano del consumatore è, altresì, allegata una relazione **particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte….".

L'istituto in oggetto ha un carattere premiale e la meritevolezza del debitore ha un ruolo rilevante nella decisione relativa all'accoglimento del ricorso: l'art 12 bis della medesima legge stabilisce, infatti, che il giudice omologa il piano solo quando esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere

ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La relazione dettagliata e completa dell'OCC, quindi, è essenziale perché il giudice possa avere gli strumenti per valutare la sussistenza del requisito della meritevolezza.

Nel caso in esame, l'organismo di composizione della crisi ha rilevato:

- con riferimento alle cause dell'indebitamento e alla diligenza prestata nell'assumere le obbligazioni, che " *il signor* [redacted] *....nonostante abbia sempre lavorato, pur cambiando vari impieghi e città, non è mai riuscito a ripagare interamente un debito contratto molti anni or sono per l'acquisto di un'auto. Per sanare detto debito ha continuato ad indebitarsi con società finanziarie fra cui Santander spa e con amici , fra cui la signora* [redacted] *, non riuscendo, però, mai a sanare la propria situazione finanziaria*" e che l'incapacità ad adempiere alle suddette obbligazioni è da ricondursi " *al fatto che, essendo il totale delle trattenute sullo stipendio pari ad oltre la metà dello stipendio , il signor* [redacted] *non è in grado di mantenere un tenore di vita decoroso non riuscendo, con ciò che gli residua in busta paga, dopo le trattenute, ad avere sufficienti sostanze per alimentarsi, e per pagare un affitto e le relative utenze* ".

Dalla lettura della relazione, che sul punto è estremamente sintetica, non è dato comprendere: - quando il [redacted] abbia acquistato l'auto e per quale importo; - come mai tale acquisto lo abbia portato ad indebitarsi in modo così rilevante da erodere (attraverso le cessioni e i pignoramenti) nella misura di oltre la metà uno stipendio mensile da lavoro a tempo indeterminato di € 1.300 mensili; - per quali ragioni il [redacted] abbia accumulato un debito così ingente nei confronti dell'Erario.

Tali giustificazioni sono tanto più rilevanti ai fini della decisione laddove si consideri che il signor [redacted]

- in data 16-10-2008 ha contratto per il tramite della signora [redacted] un finanziamento di € 7000, in data 14-1-2009 ne ha contratto un altro di € 3.300 sempre per il tramite della signora Biagini ed in data 28-8-2009 ha contratto sempre attraverso la [redacted] un finanziamento di € 10.000, allo scopo di estinguere i due finanziamenti precedenti;

- in data 24-6-2011 ha contratto con la [redacted] il contratto di finanziamento CQS n° 423579 per € 34.800;

- in data 27-6-2011 ha contratto sempre con la [redacted] il contratto di finanziamento delega n° 423604 per € 34.680.

In concreto il signor [redacted] nel giro di due anni ha contratto debiti per circa € 79.000.

Nella relazione non si fa menzione delle ragioni che hanno portato il [redacted] a contrarre debiti di tale importo e soprattutto non si da conto del reddito percepito all'epoca dal debitore: tali carenze della relazione impediscono di escludere che il soggetto abbia fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il giudice, peraltro, in due occasioni ha sollecitato la parte, ma soprattutto l'OCC ad integrare ed emendare la propria relazione sotto il profilo formale con riferimento ad elementi del tutto carenti, ma nessuna precisazione è stata mai effettuata sulla parte relativa alle ragioni dell'indebitamento, rispetto alle quali, il giudice si deve limitare ad esaminare quanto dedotto dalla parte e soprattutto dall'OCC.

Peraltro, il termine previsto dal comma 3 ter della legge 3/2012 è concesso solo per apportare " modifiche alla proposta" e non alla relazione e per produrre nuovi documenti.

Peraltro, sebbene questo giudice, avesse riscontrato che la relazione fosse del tutto carente per quanto concerne i dati di cui alla lettera e) del comma 3 bis, l'OCC, nell'integrazione, si è limitato ad asserire" *la proposta formulata dal debitore rappresenta la migliore proposta formulabile nell'interesse dei creditori stante l'inesistenza di alcun patrimonio liquidabile a favore degli stessi e la necessità di essere parzialmente liberato dai debiti per consentirne la possibilità di reinserimento nel sistema economico-produttivo.* ".

È evidente che nulla è stato detto in concreto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, tanto più che nel caso di specie:

- non è vero che il soggetto non abbia un patrimonio liquidabile, atteso che ha un reddito fisso di un certo importo;
- i creditori attraverso le cessioni ed i pignoramenti potrebbero raggiungere il pieno soddisfacimento delle proprie pretese;

- gli unici creditori effettivamente non pagati sono gli enti erogatori di energia elettrica, atteso che per il resto, pur pregiudicandosi in modo consistente il tenore di vita del [redacted] lo stesso, allo stato è adempiente.

Tali carenze nella relazione, la cui completezza è requisito di ammissibilità della domanda, rendono inammissibile la domanda stessA.

P.Q.M.

Vista la legge 3/2012 dichiara inammissibile la domanda di omologa del piano del consumatore proposta dal signor [redacted]

Firenze, 7-4-2016

Il giudice
Dott.ssa Rosa Selvarolo

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
8/4/16

IL DIRETTORE AMM.VO
Dott. Elda Bennati